

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Progetto Neco"

Il giorno 3 Marzo 2012 presso la sede della costituenda Associazione in Vietri di Potenza (Pz), alla via S. Nicola n° 48, i sottoscritti:

1. **Giuseppe PITTA**, nato a Potenza (PZ) il 31/12/1982 e residente in Pisa via Vespucci, 70/A
C.F. PTTGPP82T31G942E;
2. **Doriano PITTA**, nato a Burgdorf (Svizzera) il 04/01/1983 e residente in Vietri di Potenza (PZ) via Castello Arioso, 8
C.F. PTTDRN83A04Z133X;
3. **Gianni CAPUTO**, nato a Eboli (SA) il 17/05/1976 e residente in Vietri di Potenza (PZ) via Castello Arioso, 11
C.F. CPTGNN76E17D390N;
4. **Antonio FELITTI**, nato a Polla (SA) il 10/03/1985 e residente in Vietri di Potenza (PZ) via F.S. Nitti, 23
C.F. FLTNTN85C10G793S;
5. **Michele DE BIASE**, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 28/11/1966 e residente in Vietri di Potenza (PZ) c/da San Primo ,8
C.F. DBSMHL66S28L8590;
6. **Giuseppe POTENZA**, nato a Ruoti (PZ) il 21/08/1947 e residente in Vietri di Potenza (PZ) via Pietre Saracene, 13
C.F. PTNGPP47M21H641Y;

cittadini italiani, si sono riuniti in Assemblea per costituire un'Associazione di Promozione Sociale (L. 383/00) denominata "Progetto Neco" (d'ora innanzi "Associazione").

L'Associazione è una libera aggregazione di persone e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, senza fini di lucro, con lo scopo di promuovere lo sviluppo della conoscenza e della cultura quali beni comuni, mediante l'ausilio delle nuove tecnologie digitali, principalmente nelle realtà che hanno sofferto a lungo il "digital divide".

In particolare, i firmatari del presente Atto, forti del successo conseguito con la creazione, nel Luglio 2008, di una Network Community (Neco) nel Comune di Vietri di Potenza (PZ), intendono trasferire il know-how acquisito all'interno della costituenda Associazione, al fine di consolidare un modello per lo sviluppo di reti metropolitane (MAN) a gestione comunitaria.

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

L'Associazione avrà l'organizzazione interna e la disciplina risultanti dallo Statuto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, e che si allega sotto la lettera "A".

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vengono nominati quali membri del Consiglio Direttivo, le persone di:

1. **Giuseppe PITTA**, nato a Potenza (PZ) il 31/12/1982 e residente in Pisa via Vespucci, 70/A
C.F. PTTGPP82T31G942E;
2. **Doriano PITTA**, nato a Burgdorf (Svizzera) il 04/01/1983 e residente in Vietri di Potenza (PZ) via Castello Arioso, 8
C.F. PTTDRN83A04Z133X;
3. **Gianni CAPUTO**, nato a Eboli (SA) il 17/05/1976 e residente in Vietri di Potenza (PZ) via Castello Arioso, 11
C.F. CPTGNN76E17D390N;

I Consiglieri, così nominati, dichiarano di accettare l'incarico.

Viene nominato Presidente Giuseppe PITTA, che accetta l'incarico.

Il Presidente dell'Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di legge; ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I suddetti organi rimarranno in carica per tre anni.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vengono nominati quali membri del Collegio dei probiviri, le persone di:

1. **Giusi DI LEO**, nata a Potenza (PZ) il 13/04/1985 e residente in Vietri di Potenza (PZ) c/da Cesure, 4
C.F. DLIGSI85D53G942M;
2. **Emanuela Palmina FELITTI**, nata a Marsicovetere (PZ) il 04/05/1982 e residente in Vietri di Potenza (PZ) via F.S. Nitti, 23
C.F. FLTMLP82E44E977F;
3. **Michele DE BIASE**, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 28/11/1966 e residente in Vietri di Potenza (PZ) c/da San Primo, 8
C.F. DBSMHL66S28L8590;







I Probiviri, così nominati, dichiarano di accettare l'incarico.

Il Sig. Dorianò PITTA viene delegato a presentare all'Agenzia delle Entrate il presente Atto e lo Statuto allegato sotto la lettera "A".




Le spese inerenti alla registrazione saranno a carico dell'Associazione.

Per la copertura delle spese iniziali di costituzione e avvio delle attività associative i presenti conferiscono una quota pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) cadauno, per un totale di euro 900,00 (novecento/00).

Letto, firmato e sottoscritto:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Per accettazione carica, i Proviviri:

1. 
2. 
3. 

ALL/TO "A"

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Progetto Neco"

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata "Progetto Neco" (d'ora innanzi "Associazione"), con sede in Vietri di Potenza (PZ), alla via San Nicola n° 48.

Possono essere istituite sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede, nell'ambito dello stesso Comune, come l'istituzione di sedi e sezioni distaccate, non comporta modifica del presente statuto ai sensi dell'art. 111 ter disp att. cc.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 Pubblicità e comunicazioni

L'Associazione sceglie come luogo privilegiato per la pubblicazione e diffusione delle informazioni il sito web "www.progettoneco.org". Le attività dell'Associazione possono essere organizzate attraverso modalità di relazione di tipo informatico (es. videoconferenze, forum informatici, e-learning ecc). All'atto dell'ammissione, il socio s'impegna a comunicare un numero di cellulare, un domicilio elettronico ed eventualmente un numero di fax che, trascritti nel libro soci, costituiranno il canale privilegiato di comunicazione tra l'Associazione e il singolo associato.

Art. 3 - Disciplina

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dalla Legge 7 Dicembre 2000 n. 383, dalla Legge Regionale di Basilicata 13 Novembre 2009 n. 40, che ne costituiscono le principali fonti regolatrici, salva l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle Leggi Statali.

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati, nei rapporti con l'Associazione e con i terzi.

L'applicazione dello statuto va fatta in coerenza ai canoni interpretativi di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile e ai criteri generali stabiliti in materia di interpretazione dei contratti.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, anche indiretto, democraticità, pari opportunità, promozione e sviluppo dei beni di utilità sociale,

elettività e gratuità delle cariche associative, personalità e spontaneità dell'attività di aderente.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini statutari.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'Associazione può svolgere le attività di promozione sociale mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

L'Associazione si propone il raggiungimento del seguente scopo sociale: promuovere lo sviluppo della conoscenza e della cultura quali beni comuni di utilità sociale, mediante l'ausilio delle nuove tecnologie digitali, principalmente nelle realtà che hanno sofferto a lungo il "digital divide".

In particolare l'Associazione si propone i seguenti obiettivi:

- a) costruire, amministrare e mantenere una o più reti metropolitane (MAN) mediante l'ausilio preponderante, ma non esclusivo, di tecnologia Wi-Fi e software "open source";
- b) diffondere connettività "entry-level" in banda larga nel maggior numero di luoghi;
- c) offrire, amministrare e diffondere servizi di comunicazione basati su IP (Voip, Streaming, etc);
- d) finanziare le attività di ricerca e la formazione dei soci maggiormente attivi;
- e) organizzare convegni, congressi, incontri e confronti con le personalità e gli esperti del mondo scientifico e sociale;
- f) organizzare corsi e stages di formazione ed incontri tecnici anche tramite sistemi on line;
- g) pubblicare testi, e-book, atti di convegni ecc.;
- h) promuovere modelli comunitari di sviluppo culturale attraverso l'utilizzo prevalente della tecnologia;
- i) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Coerentemente agli obiettivi e finalità del presente Statuto, l'Associazione può attivare rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, liberi professionisti ed imprese ed altre associazioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei limiti previsti dalla L. 383/2000 e dalla L.R. Basilicata 40/2009.

L'Associazione può compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

All'Associazione possono aderire le persone fisiche e giuridiche che condividano lo scopo sociale e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dello stesso, nei limiti delle proprie possibilità.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione, di approvazione dello Statuto sociale e del regolamento interno, ed in particolare del qui affermato principio fondamentale secondo cui il socio deve prestare la sua attività a titolo completamente gratuito e con esclusione di qualsivoglia corrispettivo o vantaggio, anche da parte od a carico dei terzi beneficiari. Essa va diretta al Consiglio Direttivo, che la esamina e, previa verifica dei requisiti, ne dispone l'accoglimento.

L'eventuale rigetto deve essere motivato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per:

- a) Recesso
- b) Morosità nel pagamento della quota associativa
- c) Esclusione
- d) Morte o estinzione giuridica

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo in forma scritta almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo può accogliere la dichiarazione di recesso non presentate nei termini per ragioni particolari.

La perdita della qualità di socio, nei casi a) b) d) è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, al verificarsi di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali, con i regolamenti interni e con le regole dell'Associazione.


In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Collegio dei Probiviri fa pervenire al socio una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni. Il socio può impugnare la propria esclusione domandando all'Assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

L'Assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima riunione successiva all'istanza del socio. La deliberazione sull'esclusione del socio è inserita di diritto nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 6 - Diritti e obblighi degli associati


I diritti degli associati sono i seguenti:

- a) partecipare alle Assemblee, con diritto di voto;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi;
- c) essere eletti alle cariche sociali;
- d) concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;

- 
- e) essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
 - f) recedere dall'associazione in qualunque momento nei termini previsti dall'art.5.






Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

- 
- a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;
 - c) versare annualmente le quote associative, pena la perdita del diritto di voto e, successivamente, della qualità di socio;
 - d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.

Art. 7 - Soci

L'Associazione prevede quattro categorie di soci:

- 
- a) Soci fondatori
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'associazione e sono firmatari dell'atto costitutivo. Il socio fondatore è esentato dal versamento delle quote associative in quanto contribuisce in modo determinante alle attività dell'Associazione;
 - b) Soci onorari
Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l'adesione a titolo gratuito per speciali meriti nei confronti dell'Associazione o in attività affini agli obiettivi della stessa;
 - c) Soci ordinari
Sono soci ordinari coloro che aderiscono e partecipano all'attività dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative annuali stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
 - d) Soci sostenitori
Sono soci sostenitori coloro che, in sintonia con le finalità dello scopo statutario, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota superiore a quella dei soci ordinari, così come stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 
- 



Tutti gli associati godono degli stessi diritti.

Art. 8 - Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né è rivalutabile.

I soci che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei

contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Per i nuovi soci è prevista, inoltre, una quota di ammissione (una tantum).

L'importo e la scadenza per il pagamento delle quote associative annuali e della quota di ammissione verranno stabiliti di anno in anno con deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di iscrizione nel corso dell'anno, l'ammontare della quota associativa annuale va determinata in dodicesimi, a partire dal mese in corso.

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Proibiviri;
- e) Il Revisore dei Conti.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma delle attività per l'anno successivo.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione personale ai singoli soci secondo le modalità previste nell'art. 2 nonché mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione all'indirizzo www.progettoneco.org, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione, con l'elenco delle materie da trattare.

Le comunicazioni devono avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 degli associati ovvero del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria, invece, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, in ambedue i casi, delibera a maggioranza dei presenti.

In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

All'Assemblea compete:

- a) l'approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- c) l'elezione degli organi di cui all'art. 9;

- d) la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
e) ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
f) lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell'associazione;
g) la revoca motivata del Presidente e/o degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è straordinaria quando delibera su: modifica dello statuto e dell'atto costitutivo e scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno dei due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato.

Ciascun associato non può avere più di due deleghe.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di undici (sempre numero dispari) membri eletti dall'Assemblea che restano in carica per tre anni.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con parere consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di due volte all'anno.

Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea.

Il Consiglio delibera la determinazione delle quote associative o di altri eventuali contributi a carico dei soci.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'Associazione, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo, l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati.

In generale, al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'

M. G. G. G.
Associazione; il Consiglio autorizza il Presidente e/o un suo delegato alle operazioni presso istituti finanziari, bancari e postali, nonché presso ogni Ufficio competente.

Art. 12 - Il Presidente

D. G. G.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete l'amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

D. G. G.
E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Può essere revocato per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri

h. G. G.
L'Assemblea nomina, anche tra i non associati, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio giudica su tutte le controversie eventualmente insorte all'interno dell'Associazione e pronuncia la propria decisione senza obbligo di formalità, salvo quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunciata secondo equità e va adottata a maggioranza.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 14 - Revisore dei Conti

G. G. G.
L'Assemblea ordinaria dei soci può nominare il Revisore dei Conti, che resta in carica per tre anni e per un solo mandato.

Il Revisore dei Conti può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo; inoltre esamina ed approva il rendiconto annuale ed eventualmente la Relazione previsionale da presentare all'Assemblea dei soci. Al Revisore dei Conti è data facoltà di esaminare le scritture e gli atti contabili.

Art. 15 - Il Patrimonio e le risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- G. G. G.*
- a) quote associative e quote di ammissione *una tantum*;
 - b) contributi dei privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce

del bilancio dell'Associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto e nel rispetto di quanto previsto nella L. 383/2000 e della L.R. 40/2009.

- h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- i) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- j) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla L. 383/2000 e della L.R. Basilicata 40/2009.

Art. 16 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati delibera l'Assemblea, in armonia con le finalità dell'Associazione.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile di ogni anno all'Assemblea la relazione delle attività nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni che per statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi.

L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dallo statuto sociale.

Art. 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a finalità di utilità sociale.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti non commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.